Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) STELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 23/03/2026

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- che, in data 25.09.2023, ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento di € 20.616,09 per l'acquisto di un'autovettura;
- che l'importo da rimborsare era pari a € 43.812,04;
- di aver chiesto il conteggio relativo all'estinzione anticipata, ricevuto in data 29.05.2025;
- che, nonostante abbia pagato la somma di € 17.201,99, alla voce "servizi" le sono stati considerati soltanto € 2.423,96;
- che tale voce non è giustificata e non è prevista dal contratto, tenuto anche conto che non ha usufruito di tali servizi, dato il breve periodo del finanziamento;
- che l'intermediario, con risposta del 07.10.2025, ha ribadito che l'importo di €

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2.423,00 non si riferisce a "*spese up front*" bensì a servizi accessori specificamente indicati e dettagliati nella documentazione contrattuale sottoscritta dal Cliente;
- che l'intermediario ha precisato che il finanziamento è strutturato secondo "un piano alla francese", per cui le prime rate prevedono una quota di interessi percentualmente preponderante rispetto alla quota capitale e che, di conseguenza, la quota versata a titolo di servizi in ciascuna rata copriva solo parzialmente la componente capitale relativa al premio, essendo prevalentemente imputata alla componente interessi;
- che, a differenza di quanto riferito dall'intermediario, il calcolo cosiddetto "alla francese" non è ben specificato nel contratto, con conseguente applicazione dell'art. 1346 c.c. in merito all'indeterminatezza dell'oggetto del contratto medesimo*;*
- che le clausole che impongono costi devono essere indicate in modo chiaro, come osservato di recente dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15091/2025;
- che non è sufficiente un generico riferimento a "prestazioni istruttorie" o "servizi finanziari" per giustificare una commissione;
- che, viceversa, ogni costo deve avere una causa chiara e corrispondere a un servizio effettivo e identificabile;
- che l'unico costo che può essere applicato in caso di estinzione anticipata è l'indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo;
- che, pertanto, la somma di € 2.423,96 deve essere restituita in quanto indebitamente trattenuta.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:
in fatto
- in data 25.09.2023 il ricorrente ha sottoscritto la richiesta di credito finalizzato n. ********226, per un importo finanziato pari a € 20.616,09 da rimborsare in 120 rate, tutte maggiorate di € 3,50 per spese di incasso, di cui:
 - le prime 60 rate di importo pari a € 257,69;
 - dalla rata 61 alla rata 119 rate di importo pari a € 465,17;
 - l'ultima rata di € 465,61;
- la somma indicata comprendeva altresì le seguenti coperture e servizi:
 - € 819,25 per la polizza collettiva Gap;
 - € 4.215,83 per la polizza collettiva P***** composta da:
 - € 2.524,45 per la garanzia Kasko;
 - € 643,51 per la garanzia Danni Accessori;
 - € 643,51 per la garanzia Furto;
 - € 404,36 per la garanzia Infortunio conducente;
 - € 495,01 per la polizza collettiva N***** n. ******96 per protezione grandine;
 - € 245,00 per il servizio di marchiatura cristalli I******* C****;
- in data 15.05.2025, a seguito di richiesta da parte del Cliente, provvedeva ad inviare un conteggio di estinzione anticipata della posizione ex art. 125 sexies T.U.B., corrisposto dal Cliente in data 28.5.2025;
- una volta contabilizzato il versamento di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, ha provveduto a ricalcolare gli interessi non maturati e la somma dei servizi assicurativi non goduti dal Cliente (doc. 8) a partire dalla data valuta del bonifico estintivo fino alla data di validità del conteggio (18.6.2025), rimborsando la somma di € 18,59;
- in seguito, ha correttamente fornito riscontro alle richieste di chiarimenti della parte

ricorrente;

- la contestazione di parte ricorrente è viziata da un errore di fondo, in quanto quest'ultima chiede sostanzialmente il rimborso della voce "Servizi" imputando a tale voce la natura up front;
- che gli oneri up front sono già stati rimborsati, secondo il criterio della curva degli interessi, alla voce "Spese non ricorrenti";
- viceversa, la voce denominata "Servizi" rappresenta l'importo residuo ancora dovuto dal Ricorrente in relazione ai contratti assicurativi finanziati nell'ambito del contratto di credito;
- dal documento di estinzione anticipata del 15.5.2025, tale voce risulta pari ad € 2.500,01, corrispondente ai premi relativi alle coperture assicurative godute ma non ancora corrisposte, oltre alle tasse governative;
- il conteggio di estinzione anticipata è stato elaborato in ossequio alla disciplina di riferimento in materia e alle condizioni contrattuali;
 - il calcolo di estinzione anticipata prevede:
 - un capitale residuo relativo al veicolo pari a € 14.688,29 (somma già decurtata degli interessi dovuti per la vita residua del contratto e delle spese di incasso delle rate future);
 - interessi di € 117,91 (interessi maturati dal pagamento dell'ultima rata fino alla data di validità del conteggio estintivo, calcolati come interessi giornalieri moltiplicati per la differenza in giorni tra la data di validità del conteggio e l'ultima rata pagata);
 - servizi pari a € 2.500,01;
 - spese invio estratto conto di fine contratto pari a € 2,00;
 - indennizzo per estinzione anticipata di € 166,79;
 - la detrazione delle "spese non ricorrenti" (come le spese di istruttoria), per l'importo di € 254,42;

 per un totale di € 17.220,58;
- per quanto attiene la voce relativa ai servizi assicurativi e denominata "4. Servizi", come già comunicato al Cliente in sede di risposta a reclamo, le quote di premio non goduto relative ai contratti assicurativi sottoscritti dal Ricorrente risultano correttamente detratte dall'ammontare dovuto a titolo di estinzione;
- tale voce fa riferimento all'importo relativo alla quota di premio assicurativo goduto, fino al 18.6.2025 (data ultima di validità del conteggio), e non ancora corrisposto (oltre imposte), da addebitare al Cliente in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento;
- la richiesta del ricorrente si fonda sull'erroneo presupposto che i premi delle polizze non godute da parte del Cliente, a seguito di estinzione, non siano stati effettivamente detratti dall'importo dovuto;
- tuttavia, la base di calcolo del capitale residuo fa riferimento al solo capitale ancora dovuto per il bene finanziato ed esclude, di conseguenza, quello ancora dovuto per il servizio assicurativo finanziato;
- occorre poi distinguere il servizio di marchiatura dei cristalli I***** C*** dagli altri servizi;
- Il servizio di marchiatura cristalli soggiace, infatti, ad una logica di calcolo differente, in quanto trattasi di un accessorio fisico montato sulla vettura, idoneo a facilitare il ritrovamento in caso di furto, che per sua natura segue il veicolo e non può essere

oggetto di decadenza e, per tale ragione, deve essere corrisposto integralmente dal Cliente anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto già pienamente goduto dal medesimo fin dal momento della consegna del veicolo;

- pertanto, a fronte di un costo iniziale di € 245,00, in sede di conteggio estintivo è stato addebitato l'importo di € 242,53, da considerarsi quale residuo rispetto a quanto già versato a titolo di sorte capitale sulle singole rate sino al momento dell'estinzione;
- per quanto concerne le altre componenti, la banca ha proceduto al calcolo imputando:
 - le imposte corrisposte dall'intermediario secondo il regime fiscale applicabile alle singole voci, che a tutta evidenza debbono essere corrisposte anche in ipotesi di estinzione anticipata;
 - i soli premi relativi alle coperture godute ma non ancora corrisposte;
- il criterio di calcolo enunciato nelle Condizioni Generali di finanziamento deve essere coordinato con la tipologia di piano di ammortamento applicato nel caso di specie, che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, strutturata in modo tale che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresca progressivamente mentre quella degli interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) decresca proporzionalmente;
- la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente (costituito dalla quota capitale ancora dovuta) detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già calcolati costituiscano a loro volta base di calcolo della rata successiva;
- in applicazione di questa tipologia di piano di ammortamento (cd. "alla francese"), le prime rate del piano finanziario prevedevano il pagamento di una quota a titolo di interessi percentualmente maggiore rispetto alla quota capitale;
- l'importo dei servizi, richiesto nel conteggio estintivo, è altresì dovuto al fatto che il contratto di finanziamento ha una durata di 120 mesi, mentre i contratti assicurativi hanno una durata differente ed inferiore;
- i premi delle polizze sono stati quindi distribuiti sulle 120 rate e, per questo motivo, avendo la parte ricorrente chiesto un conteggio estintivo in data antecedente al termine naturale di scadenza delle polizze, la voce "*Servizi*" del conteggio estintivo in questione è destinata ad includere i premi per le coperture godute ma non ancora corrisposte integralmente;
- nel caso di specie, la quota capitale relativa ai servizi finanziati corrisposta dalla cliente sulle singole rate dall'attivazione del contratto all'estinzione, era insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per il medesimo periodo, in quanto parzialmente imputata agli interessi;
- per tale ragione, nonostante abbia usufruito della copertura della polizza assicurativa per 21 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al momento dell'estinzione vi erano quote non ancora corrisposte, le quali sono state addebitate nel conteggio estintivo, oltre alle imposte;
- occorre inoltre ricordare che l'addebito delle tasse governative è previsto sia all'interno delle singole condizioni di polizza, sia all'interno del contratto di finanziamento, e più precisamente all'art. 11 delle Condizioni Generali di Finanziamento*;*

sulla mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- anche la tesi secondo cui la banca dovrebbe rimborsare al ricorrente la quota dei premi goduti e non corrisposti indicati nella voce "Servizi" del conteggio estintivo del 15.5.2025, sul presupposto che il contratto non specificherebbe adeguatamente il regime di capitalizzazione "alla francese", risulta integralmente smentita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti chiarito che non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (sentenza n. 77 del 29/05/2024);
- le Sezioni Unite hanno peraltro sottolineato che l'indicazione del regime di ammortamento non è richiesta, né dalla normativa primaria, né dalla normativa secondaria, né dalle specifiche norme introdotte nel TUB in recepimento della disciplina europea in materia di credito ai consumatori e credito immobiliare ai consumatori;
- in ogni caso il SECCI indica chiaramente che "Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese e cioè con rate costanti (ad eccezione dell'ultima rata sulla quale verranno applicati gli arrotondamenti previsti), che prevedono una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.";
- pertanto, deve ritenersi che la banca abbia correttamente applicato al caso di specie un piano di ammortamento alla francese nei singoli periodi di rateizzazione;
- infatti, le rate sono state determinate secondo la formula standard del piano alla francese, sulla base del capitale finanziato, del tasso di interesse contrattuale e della durata del prestito e la progressiva riduzione del capitale residuo è chiaramente evincibile dal piano di ammortamento allegato;

con riferimento alla decisione n. 10343/2025 del Collegio di Torino

- non è condivisibile la soluzione matematica e finanziaria prospettata dal Collegio di Torino in quanto la stessa implicherebbe una distorsione retroattiva della struttura del prestito e un ingiustificato arricchimento del cliente;
- di aver agito in piena conformità ai principi di estinzione anticipata, liquidando i costi dei servizi accessori in base alla loro effettiva maturazione pro-rata temporis sulla durata della copertura;
- tale metodo assicura che il Cliente sia chiamato a rimborsare solo il valore dei premi di cui ha effettivamente goduto fino alla data di estinzione, beneficiando contestualmente la restituzione dei costi non maturati, come previsto dalla giurisprudenza Lexitor;
- il Collegio, tuttavia, nel chiedere la "riformulazione" del conteggio, suggerisce l'adozione di un piano di ammortamento separato per la quota servizi, con durata uguale a quella della copertura stessa;
- questa impostazione rappresenta una vera e propria distorsione metodologica e matematica in relazione al piano di ammortamento alla francese;
- infatti, il finanziamento è un contratto unico per un importo complessivo ammortizzato con un unico piano della durata di 120 mesi; separare artificialmente una quota del capitale finanziato (quella relativa ai servizi) e imporre che essa sia ammortizzata in una durata inferiore (es. 60 o 72 mesi) e con una logica diversa, inficia l'unitarietà del piano e non è coerente con la formula finanziaria prescelta, modificandola ex post;

- la presenza di rate iniziali di importo inferiore, come nel caso in esame, costituisce una esplicita concessione di sostenibilità economica offerta al Cliente;
- se si fosse imposto sin dall'origine un piano di ammortamento con un unico periodo (rata costante calcolata sulla durata totale di 120 mesi) o, peggio, un piano con durata pari a quella dei servizi, si sarebbe ottenuto un effetto diametralmente opposto: da un lato, si sarebbe ottenuto un risparmio complessivo di interessi grazie alla più rapida corresponsione del capitale; dall'altro lato, tale soluzione avrebbe comportato un aumento significativo e immediato dell'importo della rata pattuita;
- la dinamica per cui la rata iniziale è inferiore al valore del premio goduto mensilmente non è un errore tecnico, ma il debito residuo accumulato per i premi goduti e non ancora rimborsati a causa del differimento del rimborso capitale;
- imporre alla banca di riassorbire questa differenza e liquidare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto per i premi goduti significa condonare al Cliente un debito legittimo, configurando un ingiustificato arricchimento a suo favore, in violazione dei principi generali dell'ordinamento che vietano l'arricchimento senza giusta causa (art. 2041 c.c.);
- in conclusione, la metodologia di calcolo applicata dalla banca è finanziariamente incensurabile: l'importo addebitato in estinzione anticipata a titolo di "Servizi" corrisponde esattamente al debito residuo per i premi goduti e non rimborsati, ed è la diretta e logica conseguenza del piano di rimborso a rate progressive liberamente scelto dal Cliente per ragioni di sostenibilità.

Nelle repliche, la parte ricorrente, ha precisato quanto segue:

- l'intermediario sostiene di aver "correttamente detratto le spese non ricorrenti (es. istruttoria) e che la voce "Servizi" rappresenterebbe esclusivamente premi "goduti ma non ancora pagati", oltre imposte, ma tale ricostruzione non è condivisibile perché l'art. 125-sexies TUB riconosce, in caso di rimborso anticipato, il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito pari agli interessi e a tutti i costi dovuti per la vita residua del contratto, e non soltanto a quelli qualificabili come "ricorrenti";
- dalla documentazione contrattuale e dal piano di ammortamento emerge un elemento decisivo: i premi assicurativi risultano ripartiti su 120 rate, mentre le coperture assicurative hanno durata notevolmente inferiore (60 o 72 mesi);
- ne deriva che, nelle prime rate, la quota imputata ai premi (all'interno della rata) copre solo una parte del premio riferibile al periodo; così l'Intermediario ricostruisce un presunto "debito residuo" sui servizi che non dipende da un effettivo premio "non pagato" relativo a periodi già goduti, bensì dalla struttura finanziaria scelta;
- in sostanza, il cliente viene posto nella condizione di pagare "in blocco" al momento dell'estinzione il maggior onere che discende dal fatto che i premi sono stati spalmati oltre la durata reale delle coperture, con un effetto incompatibile con il principio per cui, in estinzione anticipata, tutte le componenti del costo totale del credito devono ridursi proporzionalmente rispetto alla vita residua;
- l'intermediario giustifica l'importo elevato in voce "Servizi" richiamando la dinamica del piano alla francese (quota interessi alta all'inizio, quota capitale bassa), sostenendo che la parte di rata imputata ai "servizi/premi" sarebbe inizialmente insufficiente a coprire i premi relativi ai mesi già goduti, ma tale tesi è infondata in quanto l'ammortamento "alla francese" è un metodo di restituzione del capitale e degli interessi e non può diventare uno strumento per differire, al momento

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'estinzione, l'addebito di costi relativi a componenti già inglobate nel TAEG e nel costo totale del credito e, per di più, con l'effetto di proiettare il recupero economico oltre il periodo di copertura assicurativa;
- l'impostazione seguita dal Collegio di Torino non è, pertanto, una "distorsione metodologica", ma è coerente con la tutela del consumatore;
- il contratto prevede che l'unico costo per l'estinzione anticipata sia l'indennizzo per rimborso anticipato (1% o 0,5%) nei limiti dell'art. 125-sexies TUB;
- gli importi rilevanti sotto la voce "Servizi", in concreto, determinano il recupero in un'unica soluzione di parte dei premi "finanziati" lungo 120 mesi, nonostante le coperture cessino molto prima;
- questo meccanismo rischia di trasformare l'estinzione anticipata in un'occasione per recuperare costi in modo non coerente con la logica della riduzione del costo totale del credito per la vita residua, determinando un effetto economicamente equivalente a un onere ulteriore/duplicativo rispetto al tetto indennitario previsto dalla norma;
- quanto al trattamento dei premi assicurativi, la difesa dell'intermediario non supera neanche i profili collegati al premio non goduto nelle polizze abbinate; infatti, in caso di estinzione anticipata, la regolazione economica deve riflettere correttamente la quota maturata e quella non maturata, senza che la struttura di rimborso "diluita" del finanziamento produca indebite permanenze di costo o saldi artificiosi.

L'intermediario, nelle controrepliche, ha precisato quanto segue:
- di aver operato in piena conformità con il dettato dell'art. 125-sexies TUB e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE;
- la voce "Servizi" indicata nel conteggio di estinzione non costituisce un costo "up-front" indebitamente trattenuto, né una penale occulta, ma rappresenta esclusivamente il recupero dei premi assicurativi già goduti dal cliente e non ancora integralmente rimborsati a causa della struttura del piano di ammortamento; la pretesa del ricorrente di ridurre proporzionalmente anche quote di servizi già erogati si risolverebbe in un ingiusto arricchimento del consumatore
- il ricorrente lamenta una presunta "artificialità" del debito in voce Servizi, contestando la diluizione dei premi su 120 rate a fronte di coperture di durata inferiore (60/72 mesi), ma tale contestazione è priva di pregio in quanto:
 - al momento dell'estinzione (28.5.2025), ovvero dopo circa 21 mesi dalla stipula, le coperture (60/72 mesi) erano pienamente in corso e operative.
 - poiché la quota di "Servizi" inclusa nelle prime rate non copre integralmente il costo mensile del premio assicurativo maturato, l'importo richiesto in estinzione rappresenta il saldo del prezzo di un servizio già erogato;
- non vi è, pertanto, alcun "recupero in blocco" di costi futuri, ma il mero pareggio contabile di quanto già "goduto" dal Cliente;
- non è stato fatto alcun uso "distorto" del piano alla francese;
- semplicemente, la distinzione tra ammortamento del capitale e rimborso dei servizi finanziati è una necessità contabile volta alla trasparenza;
- l'importo in voce "Servizi" è elevato poiché il Ricorrente ha optato per l'estinzione anticipata del contratto di credito e dei contratti assicurativi finanziati; se l'Intermediario non recuperasse tali somme in sede di estinzione, si verificherebbe il paradosso economico che il cliente avrebbe goduto di coperture assicurative onerose pagandone solo una frazione infinitesimale;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'Intermediario ha già sostenuto l'esborso per garantire al Ricorrente il godimento delle garanzie sin dal primo giorno;
- la struttura del piano di ammortamento (con rate iniziali ridotte di € 257,69) ha permesso al Cliente di beneficiare di coperture estremamente onerose a fronte del pagamento di una frazione infinitesimale del loro costo effettivo pro-rata;
- la somma addebitata sotto la voce "Servizi" in sede di estinzione non è una proiezione di costi futuri, ma il recupero di un credito residuo vantato dalla banca per la quota di premi già maturati (servizio goduto) che non ha trovato capienza nelle rate ridotte versate dal Cliente fino al momento del recesso;
- una diversa interpretazione costringerebbe la banca a farsi carico dei premi assicurativi già maturati in favore del Cliente presso le Compagnie, determinando un ingiusto arricchimento di quest'ultimo, il quale avrebbe usufruito di garanzie assicurative complete per circa 21 mesi senza corrisponderne il relativo prezzo di mercato;
- il finanziamento dei premi assicurativi può essere paragonato all'acquisto di un abbonamento annuale ai trasporti effettuato da un datore di lavoro per conto del dipendente: il datore versa l'intera somma all'ente trasporti sin dal primo giorno, permettendo al dipendente di viaggiare immediatamente; quest'ultimo, per comodità, rimborsa il datore con piccole trattenute mensili per 12 mesi; se il dipendente si dimettesse dopo 3 mesi, non potrebbe pretendere di non rimborsare le quote dell'abbonamento già utilizzato e prepagato dal datore, col pretesto che il rimborso era stato dilazionato nel tempo;
- nel caso di specie, la banca ha prepagato i premi per garantire al ricorrente una copertura immediata e completa;
- la decisione di spalmare il rimborso di tali premi su 120 rate, pur a fronte di coperture di durata inferiore (60/72 mesi), risponde a una precisa esigenza di sostenibilità finanziaria;
- se avesse dovuto strutturare un piano di ammortamento separato per i servizi, vincolandone il rimborso alla sola durata della copertura, il Ricorrente avrebbe dovuto sostenere rate iniziali sensibilmente più elevate e gravose;
- in sostanza, l'adozione di un piano "alla francese" a rata costante per l'intera operazione risponde dunque all'interesse del consumatore di mantenere un impegno finanziario prevedibile e ridotto;
- come confermato dalla decisione n. 780/2026 del Collegio ABF di Milano, l'importo richiesto è il mero conguaglio tecnico necessario per pareggiare il costo di un servizio già consumato, evitando un danno alla resistente che ha già onorato il debito verso le Compagnie;
- accogliere la tesi del ricorrente, che vorrebbe una riduzione proporzionale su somme già maturate e versate a terzi, significherebbe imporre agli intermediari l'abbandono del modello di ammortamento a rata costante ogni qualvolta vengano finanziati servizi accessori;
- una siffatta interpretazione costringerebbe la resistente a concentrare il recupero dei costi assicurativi in un arco temporale ridotto, aumentando il peso economico della rata proprio nella fase iniziale del rapporto;
- ciò si porrebbe in aperto contrasto con le raccomandazioni in materia di merito creditizio e credito responsabile, poiché incrementerebbe il rischio di default del cliente a causa di un outflow finanziario eccessivo nei primi anni;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- non corrisponde al vero che la voce "Servizi" integra una penale occulta;
- infatti, l'indennizzo ex art. 125-sexies (1% o 0,5%) è calcolato unicamente sul capitale rimborsato in anticipo, mentre la voce "Servizi" attiene invece al corrispettivo di prestazioni accessorie (polizze e I****** C****) che il cliente ha chiesto di finanziare;
- la pretesa di parte avversa di ottenere il rimborso di € 2.423,96 è frutto di un'errata interpretazione dei flussi: il ricorrente non sta "perdendo" tale somma, ma sta semplicemente saldando il costo delle polizze di cui ha beneficiato dal 2023 al 2025 e che non aveva ancora pagato tramite le rate mensili.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo all'ABF il rimborso della somma di € 2.423,96, pari all'importo della voce "Servizi" del conteggio estintivo.
Nelle repliche la parte ricorrente ha chiesto che il Collegio di Torino:

- accerti la non corretta applicazione dell'art. 125-sexies TUB quanto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, con riferimento alle componenti di costo addebitate/gestite come "Servizi";
- dichiari non giustificata la ricostruzione del presunto "debito residuo" sui servizi/premi derivante dalla diluizione su 120 rate a fronte di coperture di durata inferiore;
- disponga il ricalcolo degli importi dovuti in estinzione secondo un criterio conforme alla proporzionalità temporale dei costi e, ove necessario, mediante piano separato della componente servizi/premi;
- condanni l'intermediario alla restituzione delle somme indebitamente trattenute/addebitate (€ 2.423,96), oltre interessi e rivalutazione ove spettanti, nonché alle spese della procedura se previste.

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF di *"rigettare l'avversa domanda, perché infondata e anche documentalmente non provata e per l'effetto di dichiarare cessata la materia del contendere"*.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura stipulato in data 29.05.2023 e verte sull'asserita inesattezza del relativo conteggio di estinzione anticipata, con particolare riferimento alla voce "Servizi". L'ambito oggettivo della domanda è stato meglio chiarito nelle repliche ove la parte ricorrente ha insistito per il rimborso dell'importo di € 2.423,96, previa:

- dichiarazione da parte del Collegio della non giustificata ricostruzione del presunto "debito residuo" sui servizi/premi derivante dalla diluizione del rimborso su 120 rate a fronte di coperture di durata inferiore;
- esecuzione del ricalcolo degli importi dovuti in estinzione secondo un criterio conforme alla proporzionalità temporale dei costi e, ove necessario, mediante separato piano di rimborso della componente servizi/premi.

Stante quanto sopra, il Collegio ritiene che la contestazione di parte ricorrente si appunti sulla modalità di costruzione del piano di ammortamento, dal quale deriverebbe una scorretta quantificazione del debito residuo relativo ai servizi accessori.
Venendo al merito, è stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 25.09.2023 dalla parte ricorrente.
Dal contratto risulta che la somma messa a disposizione della cliente include l'importo della vettura e tutti i costi del finanziamento.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In particolare, la somma finanziata comprende, oltre a € 325,00 di spese di istruttoria ed € 16,00 per imposta di bollo, i costi per le seguenti coperture, servizi e garanzie:
- € 2.524,45 per polizza Kasko;
- € 643,51 per polizza Danni Accessori;
- € 643,51 per polizza Furto & Incendio;
- € 404,36 per infortunio conducente;
- € 819,25 per polizza Gap;
- € 495,01 per polizza protezione grandine;
- € 245,00 per Marchiatura I***** C***;

Il TAN è pari al 14,45%, il TAEG è indicato in misura del 16,47%.
Il contratto prevede un piano di rateazione dell'importo totale dovuto, pari a € 43.812,04, in 120 rate (maggiorate per spese di incasso pari a € 3,50 per ciascuna mensilità), con scadenza della prima rata a 30 giorni dall'erogazione del finanziamento, così strutturate:
- le prime 60 rate dell'importo di € 257,69 (c.d. minirata);
- le successive 59 rate dell'importo di € 465,17;
- l'ultima rata di € 465,61.

Non è stato versato in atti il piano di ammortamento del prestito, né è noto se la parte ricorrente ne abbia chiesto il rilascio.
L'intermediario ha depositato il piano di ammortamento aggiornato a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
L'intermediario ha allegato i moduli di adesione ai servizi accessori; detti documenti recano la data del 25.09.2023 (stesso giorno di stipula del finanziamento) e risultano sottoscritti dalla parte ricorrente.
I servizi accessori al finanziamento sono così individuabili:
- polizza Gap, con costo del premio pari a € 819,25, comprensivo di imposte (di cui € 317,60 per provvigioni all'intermediario), della durata di 72 mesi;
- polizza N****** n. ******93 (pacchetto assicurativo complesso, relativo alle coperture Kasko, danni accessori, furto e incendio, infortunio del conducente) con costo totale del premio pari a € 4.215,83 (di cui € 1.772,06 per provvigioni all'intermediario) della durata di 60 mesi;
- polizza Protezione Grandine con costo del premio pari a € 495,01 ripartito (di cui € 102,06 per provvigioni all'intermediario), della durata di 60 mesi;

L'intermediario ha depositato altresì l'allegato 1 al SECCI, nel quale le suddette polizze sono indicate come facoltative.
L'intermediario ha infine allegato il modulo di adesione al servizio di marchiatura cristalli I***** C****, che prevede un costo di € 245,00 totali, di cui € 174,36 per provvigioni. Il costo del servizio I******C*** è indicato come obbligatorio per ottenere il credito/ottenerlo alle condizioni offerte nel paragrafo 3 del SECCI.
Dalle evidenze in atti e dalle dichiarazioni concordi delle parti risulta che la ricorrente ha estinto il finanziamento sulla base del conteggio estintivo emesso dalla banca in data 15.05.2025. Da esso risulta un totale da versare per estinzione pari a € 17.220,58, di cui € 2.500,01 per "Servizi".
Non è stata versata in atti prova del pagamento, comunque confermato dall'intermediario. Infatti, l'intermediario ha emesso la cd "Attivazione estinzione anticipata", datata 29.05.2025, con la quale ha provveduto a ricalcolare gli interessi non maturati e la somma dei servizi assicurativi non goduti dal Cliente a partire dalla data

valuta del bonifico estintivo fino alla data di validità del conteggio (18.6.2025), dando atto di aver conseguentemente rimborsato la somma di € 18,59.
Dai conteggi estintivi non emerge il numero delle rate scadute.
Circa le richieste relative al premio della polizza CPI, l'intermediario ha riferito che:

- il finanziamento sarebbe stato estinto dopo aver usufruito soltanto per 21 mesi dei vari servizi accessori, i cui costi sono stati distribuiti su tutta la durata del piano di rimborso del prestito (120 rate), anche se i servizi in questione avevano durata inferiore;
- la quota capitale relativa ai servizi finanziati, corrisposta dal cliente sulle singole rate dall'attivazione del contratto all'estinzione, era insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per il medesimo periodo, in quanto parzialmente imputata agli interessi;
- per tale ragione, nonostante la parte ricorrente abbia usufruito della copertura della polizza assicurativa per 21 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al momento dell'estinzione vi erano quote non ancora corrisposte, le quali sono state addebitate nel conteggio estintivo, oltre alle imposte.

L'intermediario ha anche chiarito che non corrisponde al vero quanto affermato dalla parte ricorrente, secondo cui non sarebbero stati retrocessi gli oneri assicurativi non maturati.
Il Collegio osserva tuttavia che il contratto non contiene una distinzione dell'importo della rata da imputare ai costi finanziati unitamente al veicolo, che hanno portato all'importo totale del credito di € 20.616,09.
Il contratto (cfr. punto 2 del SECCI) riporta infatti il prospetto delle rate del finanziamento, indicando che le stesse "*sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese e cioè con rate costanti (ad eccezione dell'ultima rata sulla quale verranno applicati gli arrotondamenti previsti), che prevedono una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente*" (senza ulteriori indicazioni, neanche sull'imputazione dei pagamenti).
La rappresentazione nel conteggio estintivo del solo capitale residuo relativo al veicolo non consente al cliente, che dispone del solo contratto in cui è indicato come importo totale del credito € 20.616,09 (comprensivo dei costi del finanziamento e dei servizi accessori), di prendere contezza della minima erosione del capitale per effetto dell'ammortamento di tipo step-up, e non alla francese come convenuto, nel periodo della mini-rata.
La circostanza non è di poco conto.
Il piano di ammortamento di tipo step-up, infatti, è strutturato con una mini-rata iniziale calcolata secondo logiche meramente commerciali, che non obbedisce ad alcuna metodologia finanziaria e una successiva rata di importo maggiorato, determinata con metodologia alla francese sulla base del capitale residuo quale risultante all'esito della fase delle mini-rate, rimasto sostanzialmente inalterato rispetto a quello iniziale.
La mini-rata (unitamente alle regole di imputazione adottate dall'intermediario, e non esplicitate in contratto) altera l'equilibrio quota capitale/quota interessi che, nel piano di ammortamento alla francese, è funzione esclusivamente del tasso di interesse e della durata del finanziamento.
Ciò va a tutto svantaggio del cliente che, se non adeguatamente informato in contratto, come nel caso di specie, ne acquisisce consapevolezza solo in sede di estinzione

anticipata, quando nel conteggio di chiusura l'importo richiesto per il saldo è prossimo al capitale originariamente finanziato, nonostante i pagamenti *medio tempore* effettuati.
È dunque ragionevole ritenere che, anche laddove il cliente abbia percezione dell'ingente debito residuo ancora sussistente, ciò venga ricollegato al mancato ristoro del premio assicurativo piuttosto che alle modalità di ammortamento del prestito, che non conosce né ha modo di conoscere.
Come questo Collegio ha più volte affermato (Collegio di Torino, decisioni n. 2194/2026, n. 7354/2025 e n. 10750/2024), nel caso di specie è necessario che siano riviste le regole di imputazione dei pagamenti quali unilateralmente fissati dall'intermediario: in particolare, la mini-rata va imputata prioritariamente a capitale nella stessa quota che avrebbe previsto un piano di ammortamento alla francese calcolato a regola d'arte; gli interessi eccedenti non assorbiti dalla rata devono essere accantonati e portati all'incasso in seguito, senza capitalizzazione, quando la rata diviene capiente, ovvero in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento.
È priva di pregio, in proposito, la contestazione di parte resistente secondo la quale la soluzione matematico/finanziaria prospettata da questo Collegio "*implicherebbe una distorsione retroattiva della struttura del prestito e un ingiustificato arricchimento del Cliente*".
Occorre infatti sottolineare che le conclusioni a cui giunge il Collegio derivano dalla mancanza di trasparenza dei contratti redatti dall'intermediario, che da un lato fanno riferimento ad un piano di ammortamento alla francese, ma dall'altro prevedono una modalità di restituzione del capitale non esattamente corrispondente allo sviluppo di un piano di ammortamento alla francese a regola d'arte, né comprensibile dal cliente sulla base della documentazione contrattuale fornita.
Inoltre, il contratto non contiene alcun esempio rappresentativo sulla quantificazione del debito residuo in caso di estinzione anticipata del finanziamento, esempio che consentirebbe (*rectius*: avrebbe consentito) al cliente di avere reale contezza delle modalità di rimborso del prestito tenuto conto che, come sopra indicato, il piano di ammortamento non è sviluppato alla francese a regola d'arte
Considerata dunque la previsione contrattuale di rimborso del prestito secondo il piano di ammortamento alla francese, e sulla scorta delle decisioni sopra richiamate, in sede istruttoria è stato sviluppato un piano basato su 120 rate con TAN del 14,45% e importo finanziato pari a € 20.616,09; alla rata più bassa, pari ad € 257,69, deve imputarsi la quota capitale che avrebbe pagato il cliente con un piano di ammortamento alla francese sviluppato a regola d'arte (che avrebbe avuto una rata costante di € 325,70 per tutte le 120 mensilità), evidenziandosi un'eccedenza di interessi non pagata nelle prime 21 mensilità, data dalla differenza tra l'importo della rata che avrebbe dovuto versare (€ 325,70) e quella che ha effettivamente pagato (€ 257,69).
Tenuto conto che, sulla base di già osservato, il finanziamento è stato rimborsato anticipatamente a maggio 2025, al capitale residuo che sarebbe risultato alla rata n. 21 devono essere aggiunti gli interessi non pagati con le prime 21 rate (come sopra calcolati). Ne risulta un importo di € 20.206,27, a cui deve essere sottratto l'importo non fruito dei premi assicurativi, nella misura calcolata dall'intermediario e pari a € 3.215,86 (fatta eccezione per il servizio di marchiatura cristalli, in quanto accessorio del veicolo).
Devono quindi essere aggiunte/detratte le ulteriori somme presenti in conteggio estintivo e non contestate dalla parte ricorrente, ossia:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'addebito di € 171,08 a titolo interessi maturati dal pagamento dell'ultima rata fino all'emissione del conteggio estintivo;
- l'abbuono di € 257,93 a titolo di spese non ricorrenti;
- l'addebito di € 2,00 di spese invio estratto conto;
- l'addebito € 166,05 a titolo di indennizzo per estinzione anticipata.

Ne deriva che, in corrispondenza della rata n. 21, il cliente avrebbe dovuto rimborsare l'importo di € 17.071,61, inferiore rispetto a quello indicato nel conteggio estintivo (€ 17.201,99), con conseguente differenza a favore della parte ricorrente pari a € 130,38, somma inferiore a quanto richiesto dalla stessa nel ricorso (l'importo della quota "Servizi" addebitata in conteggio estintivo).
Ciò posto, il Collegio ritiene che l'intermediario debba restituire a parte ricorrente la somma di euro € 130,00, in quanto indebitamente percepita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 130,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, avendo già corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE f.f.